

**All. "G" al n. di Racc.  
Statuto  
Fondazione CEFA**

**PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, l'assemblea dei soci di "Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura - CEFA", costituita il 29 ottobre 1986 nella forma giuridica di Associazione, ha deliberato in data 18/07/2024 la trasformazione di detto ente in una Fondazione.

**ART. 1**

**GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

1.1 Esiste la Fondazione denominata "Fondazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura - CEFA, in breve "CEFA".

1.2 La Fondazione si ispira e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto modello organizzativo della Fondazione disciplinato dagli artt. 12 e ss. del Codice Civile.

1.3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**ART. 2**

**SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi amministrative, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

**ART. 3**

**SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione realizza le attività statutarie con l'impegno di quanti, persone ed enti, condividono le sue finalità o ne sostengono le iniziative.

3.2 La Fondazione persegue la finalità di promuovere, nell'ambito territoriale della Regione Lazio, iniziative volte a favorire e integrare la collaborazione delle famiglie per lo sviluppo della personalità di tutti i suoi componenti con particolare riferimento agli alunni, ai genitori e ai nonni, curandone la formazione umana, intellettuale e culturale. Essa promuove scuole nelle quali la partecipazione di genitori, insegnanti e alunni renda effettiva una educazione personalizzata.

La fondazione ha una natura laica ed è permeata dai valori cristiani in cui si riconosce. La fondazione è promossa e costituita da cristiani cattolici che condividono l'intuizione pedagogica di San Josemaría Escrivá che vede i genitori al centro dell'educazione e formazione dei figli, anche in ambiente scolastico. La fondazione sostiene il ruolo determinante della famiglia, la qualità dell'insegnamento, l'amore e il rispetto della libertà responsabile, l'apertura a tutti i contesti sociali e la valorizzazione delle relazioni umane, che costituiscono i riferimenti indispensabili per il clima

educativo delle attività promosse dalla stessa fondazione e rappresentano il patrimonio spirituale degli insegnamenti di San Josemaría Escrivá.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà ampliare le suddette attività su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle specifiche normative e di settore.

3.4 In particolare la Fondazione:

- a) svolge corsi di educazione familiare e di informativa pedagogica;
- b) organizza convegni e seminari per l'approfondimento di temi riguardanti la famiglia e la scuola;
- c) organizza e promuove eventi ed attività culturali, artistiche, sportive e ricreative di varia natura, finalizzate alla promozione delle proprie attività ed allo sviluppo della società e delle relazioni umane in linea e nel rispetto dei valori costituzionali e dei principi ispiratori delle scuole CEFA;
- d) conferisce premi ed eroga borse di studio per la ricerca, teorica e pratica, nell'ambito delle scienze dell'educazione;
- e) istituisce e gestisce asili nido privati, convenzionati e aziendali, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri ricreativi e sportivi;
- f) svolge attività di consulenza per l'istituzione, gestione e conduzione di asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
- g) svolge attività di formazione e aggiornamento professionale nel settore dell'istruzione e formazione con riferimento al personale docente e non docente di scuole di ogni ordine e grado, oltreché per educatrici e personale degli asili nido;
- h) svolge ricerche e studi di mercato funzionali alla sua attività;
- i) svolge attività di ricerca scientifica in ambito pedagogico, didattico ed educativo;
- j) svolge attività editoriale di diffusione culturale e scientifica;
- k) favorisce l'uguaglianza delle possibilità di accesso ai diversi ordini e gradi di istruzione;
- l) promuove e gestisce, con opportuni mezzi, attività volte alla tutela degli anziani e delle persone con disabilità, quali residenze, centri diurni, etc.;
- m) organizza viaggi con finalità culturali, quali ad esempio pellegrinaggi, viaggi studio, gemellaggi o altri;
- n) favorisce inoltre l'assistenza sanitaria degli adolescenti anche sotto l'aspetto preventivo;
- o) promuove e gestisce attività residenziali e ricettive per studenti e famiglie, connesse alle attività formative e culturali della Fondazione.

3.5 Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero e aderire ad organismi ed enti di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

3.6 La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente

finalità sociali e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo.

#### **ART. 4**

##### **ATTIVITÀ DIVERSE**

4.1 La Fondazione può anche svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.

4.2 In particolare la Fondazione potrà, in via strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, svolgere attività di fornitura di servizi di catering, di prodotti alimentari o di ristorazione, pulizia ed igiene per asili nido e scuole di ogni ordine e grado, e attività di locazione di spazi per attività sinergiche o strumentali alle finalità statutarie.

Nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio, la Fondazione potrà svolgere qualsiasi ulteriore operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale, la cui puntuale individuazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle finalità dell'ente.

4.3 Per il perseguimento dei propri scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può in ogni caso, a titolo esemplificativo:

- a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle attività tipiche;
- b) promuovere attività di raccolta fondi occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;
- c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
- e) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione per lo svolgimento di attività ricomprese negli scopi della Fondazione e in coerenza con gli obiettivi indicati dai suoi Organi di indirizzo;
- f) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
- g) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;
- h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;
- i) acquisire partecipazioni, a vario titolo, in altri enti o istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia

funzionale, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi propri della Fondazione, e che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

j) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;

k) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità sociali.

#### **ART. 5**

##### **PATRIMONIO E MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali di cui ai precedenti articoli.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle attività nel tempo; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un apposito documento di indirizzo.

5.3 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione indisponibile, così come indicato nel verbale di assemblea straordinaria del 18 luglio 2024;

B) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, che resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per la gestione della Fondazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

5.4 Il fondo di gestione può essere ulteriormente incrementato:

1) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai membri Promotori della Fondazione;

2) dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'articolo 3;

3) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

4) da eventuali fondi di riserva istituzionali costituiti con gli eventuali utili di esercizio, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

5.5. La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

a. i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività tipiche,

nonché derivanti da attività diverse, svolte nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

b. le rendite derivanti dal suo patrimonio;

c. gli eventuali contributi, corrispettivi ed elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

d. i proventi derivanti da attività di raccolta fondi;

e. gli eventuali apporti corrisposti dai membri della Fondazione, le quote e i contributi versati dai Promotori e ogni altra entrata consentita dalla legge.

## **ART. 6**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

## **ART. 7**

### **PROMOTORI DELLA FONDAZIONE**

7.1 Sono Promotori di diritto tutti i fondatori che nella precedente forma giuridica di associazione componevano l'Assemblea Generale dei soci.

7.2 Possono essere membri Promotori le persone fisiche o gli enti, anche del Terzo Settore e anche se privi di personalità giuridica, che fattivamente collaborino alla realizzazione delle finalità della Fondazione, che siano in possesso dei requisiti morali e che prestino interesse allo spirito dell'ente.

7.3 La qualifica di Promotore può essere riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che venga presentato da almeno un componente del Consiglio di Amministrazione;

b) che concorra al patrimonio della Fondazione con un importo almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, con delibera adottata da una maggioranza almeno pari ai 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, conferire su richiesta, la qualifica di Promotore, anche senza alcun versamento di contributi, a enti e persone fisiche ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, svolta nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

7.5 I Promotori sono tenuti a partecipare alle riunioni

collegiali del Consiglio di Indirizzo ogni qual volta esse vengano convocate.

7.6 L'ammissione del Promotore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 10. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Promotori.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.8 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

#### **ART. 8**

##### **ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO**

8.1 L'ammissione e l'esclusione dei membri promotori, su proposta del Presidente, sono dichiarate da parte del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti.

8.2 Possono essere esclusi i Promotori che non prestino più la loro fattiva collaborazione alla realizzazione delle finalità della Fondazione o difettino dei requisiti morali.

8.3 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Promotori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non versino la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero coloro che non presenzino a oltre quattro riunioni consecutive del Consiglio di Indirizzo.

8.4 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.5 I Promotori possono comunicare, con lettera trasmessa al Consiglio di Amministrazione, la rinuncia alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima. La rinuncia ha effetto nei trenta giorni successivi alla comunicazione, previa ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **CAPO II**

##### **Organi della Fondazione**

#### **ART. 9**

##### **ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE**

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio delle Famiglie;

- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.

9.2 Tranne diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese laddove sostenute nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del revisore legale dei conti.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione determina la misura dei compensi dei Consiglieri, nel rispetto del successivo comma, considerando sia le responsabilità, gli incarichi e le funzioni affidati ai singoli Consiglieri sia la complessiva situazione economico-patrimoniale della Fondazione.

9.4 Per tutte le cariche e gli incarichi della Fondazione si applica la disciplina sul conflitto di interesse ex art. 2475-ter c.c..

## **ART. 10**

### **CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

10.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Promotori fondatori e dai soggetti, persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche, inclusi enti del Terzo Settore indicati all'art. 7 del presente Statuto, cui sia stata riconosciuta la qualifica di promotore dal Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di venti membri complessivi.

10.2 Il Consiglio d'Indirizzo è posto a garanzia dell'indirizzo educativo, morale, formativo e cristiano della scuola.

10.3 Spetta al Consiglio di Indirizzo, in particolare:

- a) vigilare sulla permanenza dei principi propri della Fondazione e delle sue finalità statutarie;
- b) eleggere e revocare il Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere e revocare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) formulare pareri non vincolanti in ordine a programmi, obiettivi e decisioni strategiche poste dal Consiglio di Amministrazione all'attenzione del Consiglio di Indirizzo;
- e) deliberare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

10.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere

di Amministrazione più anziano di età.

10.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ART. 11**

##### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

11.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

11.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

11.3 Ogni membro del Consiglio di indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dai Fondatori.

11.4 E' ammessa la partecipazione alle riunioni per delega e ogni Promotore può farsi portatore al massimo di 3 deleghe.

11.5 Per la delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'ente occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Indirizzo.

#### **ART. 12**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo. 12.2

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

12.3 La revoca degli amministratori può essere disposta dal Consiglio di Indirizzo per giusta causa, con deliberazione all'unanimità. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 1725 comma 1 c.c..

12.4 Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, la sostituzione degli stessi avviene attraverso il meccanismo della cooptazione esercitato dai componenti del Consiglio di Amministrazione ancora in carica, sempre che non sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri. Nel caso in cui, invece, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade e si procede ad una nuova nomina in conformità a quanto previsto nel primo comma.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

12.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva i programmi, gli obiettivi e le decisioni strategiche, da presentare annualmente al Consiglio d'Indirizzo per l'espressione del proprio parere non vincolante;
- c) approva gli eventuali regolamenti della Fondazione;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;



e) predispone e approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, ove previsto in via facoltativa o obbligatorio ai sensi di legge;

f) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

g) delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei membri promotori;

h) nomina e revoca il Direttore Generale della Fondazione, fissandone i poteri e determinandone compiti, compensi e obiettivi dell'incarico;

i) elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, sia monocratico sia collegiale, e il revisore legale, ove obbligatorio ai sensi di legge, determinandone il compenso;

l) approva le modifiche statutarie e l'apertura di sedi e uffici secondari, anche all'estero;

m) propone al Consiglio di Indirizzo di deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

n) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

o) individua puntualmente le eventuali attività diverse da quelle istituzionali, che possono essere svolte nei limiti di legge.

12.7 Per deliberare le modifiche statutarie, la proposta di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio accumulato occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Direttore Generale.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due terzi dei componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

12.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

12.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da uno dei consiglieri facente la funzione di segretario.

12.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

### **ART. 13**

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIRETTORE GENERALE**

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo all'interno del Consiglio di Amministrazione. La revoca può essere disposta dal Consiglio di Indirizzo secondo quanto indicato all'art. 12.3 con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in

carica tre anni e può essere letto per non più di due mandati consecutivi, salvo casi eccezionali che devono essere deliberati con il voto di almeno due terzi dei componenti del Consiglio ed espressamente motivati.

13.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

13.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.5 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è responsabile operativo dell'attività della Fondazione di cui dirige e coordina gli uffici e può avvalersi di un Comitato Esecutivo di Gestione. In particolare, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione:

- cura la gestione amministrativa;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente;
- presiede il Comitato Esecutivo di Gestione, ove costituito, e ne coordina i lavori.

13.6 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza il diritto di voto, salvo l'ipotesi in cui sia nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione stesso.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

13.8 Oltre che al Presidente della Fondazione, la rappresentanza di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita al Direttore Generale, ai Consiglieri delegati ed ai procuratori, ove nominati, nei limiti delle deleghe e poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ART. 14**

##### **RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA**

14.1 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, collegati telematicamente via audio e video, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che, nel caso di riunione in forma mista, fisica e virtuale, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

#### **ART. 15**

##### **COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE**

15.1 Il Comitato Esecutivo di Gestione, ove nominato, è composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e dagli ulteriori membri da egli stesso nominati, scegliendo tra soggetti dotati di adeguata professionalità, dei quali almeno la maggioranza sia scelta tra i lavoratori dipendenti della Fondazione.

15.2 La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione.

15.3 Il Comitato Esecutivo di Gestione coadiuva il Direttore Generale, il quale ne dirige i lavori, nell'ambito degli atti di gestione della Fondazione che gli sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. Esso opera con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee approvate dall'Organo Amministrativo.

#### **ART. 16**

##### **COLLEGIO DELLE FAMIGLIE**

16.1 Il Collegio delle Famiglie è costituito da familiari degli alunni che, contribuendo fattivamente alle realizzazioni statutarie, vengono chiamati a farne parte dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il numero massimo, anche secondo criteri di rappresentatività delle singole Scuole.

16.2 I componenti del Collegio delle Famiglie sono nominati tra i genitori dei Consigli di Istituto e tra altri genitori proposti dai Direttori delle singole Scuole.

16.3 Il Collegio delle Famiglie svolge una funzione consultiva e può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione in merito a progetti ed iniziative rispondenti agli scopi della Fondazione, fornendo al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti. Il Collegio può inoltre presentare al Consiglio di Amministrazione proposte e suggerimenti nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

16.4 Le sessioni del Collegio sono convocate dal Presidente del Collegio delle Famiglie, che ne dirige i lavori, e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza alcuna formalità.

16.5 L'incarico di membro del Collegio delle Famiglie dura due anni. Esso decade nel caso in cui l'alunno cui il familiare è collegato cessa di frequentare uno dei corsi scolastici della Fondazione, salva la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di non far valere tale causa di decadenza.

16.6 Il Presidente del Collegio delle Famiglie è nominato dal Consiglio di Amministrazione; convoca senza formalità il Collegio, anche attraverso l'uso di videoconferenze e di analoghi strumenti telematici, e ne presiede le riunioni; svolge il ruolo di portavoce del Collegio e di promotore delle sue iniziative.

#### **ART. 17**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

17.1 Il controllo della Fondazione è esercitato da un Organo monocratico ovvero collegiale composto di tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 I componenti dell'Organo di Controllo ovvero l'Organo monocratico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. Codice Civile in quanto applicabili.

17.3 L'Organo di controllo resta in carica sino alla nomina del successore, anche dopo la scadenza.

17.4 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

17.5 I componenti dell'Organo di controllo, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e soggiacciono alle cause di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

#### **ART. 18**

##### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

18.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

#### **ART. 19**

##### **CLAUSOLA DI RINVIO**

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.